

Engine4You - Associazione di Promozione Sociale

STATUTO

UFFICIO DELLE ENTRATE
FROSINONE

18 FEB. 2022
Allegato all'atto registrato
242/SERIE 3

Articolo 1 - Denominazione

1. È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Engine4You APS"
2. L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.
3. L'associazione si professa apartitica, apolitica e laica.

Articolo 2 - Scopo

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati
2. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati
3. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117

Articolo 3 - Finalità

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

1. Le finalità che si propone sono in particolare:
 - a. la diffusione della cultura e dell'innovazione in ogni suo campo
 - b. la promozione delle scienze, delle arti e dell'ingegno umano
 - c. la difesa dell'ambiente
 - d. promozione della libera informazione
 - e. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f. organizzazione e gestione di attività musicali, culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - g. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - h. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
 - i. ricerca scientifica di particolare interesse sociale
 - j. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni

2. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



Articolo 4 - Associati (o soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto almeno il 13° anno di età che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. I soci sono coloro che, senza limitazioni Con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazione di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, Sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, versano ogni anno la quota associativa, che approvano rispetto allo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.
3. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
4. Ci sono sei categorie di soci:
 - a. **ordinari**: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
 - b. **straordinari**: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
 - c. **benemeriti**: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione o per meriti civili. Essi possono non esercitare il diritto di voto
 - d. **sostenitori**: erogano contribuzioni volontarie senza versare la quota ordinaria
 - e. **fondatori**: coloro che hanno firmato il presente statuto in proprio e in solido e che hanno posto in essere il primo nucleo dell'associazione
5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6. La qualifica di socio si rinnova ogni anno a fronte del versamento della quota stabilita nel presente statuto e deliberata dall'assemblea ogni anno. Tale rinnovo è automatico per i soci fondatori e benemeriti.
7. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.
8. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative indette dall'Associazione.

9. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
10. Ogni socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro 7 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: Condivisione Cartella sullo spazio Google Drive riservato agli atti e ai documenti dell'Associazione.

I soci sono tenuti:

11. al pagamento della quota sociale;
12. all'osservanza dello Statuto, di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale mediante versamenti di quote straordinarie.

Articolo 5 - Recesso ed esclusione del socio

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione con delibera del consiglio direttivo mediante comunicazione scritta trasmessa almeno 15 (quindici) giorni prima.

I soci sono radiati nei seguenti casi:

3. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
4. quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali ordinarie e straordinarie senza giustificato motivo;
5. quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
6. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata. I soci radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi dopo il pagamento delle quote dovute.
7. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
8. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Articolo 6 - Assemblea

1. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Assemblea oppure il Consiglio Direttivo qualora non si raggiungessero i $\frac{3}{4}$ della totalità dei soci regolarmente iscritti.
2. Per i soci il diritto di votare in Assemblea è esercitato dal compimento del 18° anno di età, per gli associati minorenni il voto è espresso da chi ne esegue la potestà genitoriale
3. L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione.

4. Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie; vengono convocate per lettera o mezzo informatico ai soci, con almeno tre giorni d'anticipo. La seconda convocazione è prevista almeno un'ora dopo la prima.
5. Le assemblee derivate da estrema necessità sono di tipo straordinario e possono essere convocate anche per il giorno stesso. In tal caso non possono aver luogo votazioni e/o mozioni di sfiducia.
6. Le deliberazioni dell'assemblea verranno messe per iscritto tramite verbale redatto e inviato dalla Segreteria. In caso di impedimento verrà nominata dal direttivo un supplente. Il verbale potrà essere richiesto mediante comunicazione scritta massimo entro 3 giorni prima al Direttivo.

La prima assemblea ordinaria dei soci viene convocata ogni anno entro il 31 gennaio.

Essa:

1. approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
2. elegge il Consiglio Direttivo;
3. approva il bilancio preventivo e consuntivo

L'assemblea straordinaria è convocata:

4. tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
5. su richiesta motivata di almeno il 10% degli associati in regola con il versamento della quota associativa;
6. in caso di valida presentazione di mozione di sfiducia.
7. L'assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
8. In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida con la presenza di metà dei soci più uno. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e potrà deliberare a maggioranza semplice. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

Articolo 7 - Il consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette consiglieri, eletti tra i soci dell'Associazione, più eventualmente un rappresentante per ogni gruppo culturale costituito nell'ambito dell'Associazione, e rimane in carica tre anni, con la possibilità di essere rieletto.
2. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno tutte le cariche che lo compongono:
 - a. Presidente
 - b. Vicepresidente
 - c. Tesoriere
 - d. Segretario
 - e. Responsabile Politiche Giovanili
 - f. Responsabile Progetti Europei
 - g. Responsabile rapporti con le scuole e istituzioni
3. La nomina del Presidente è soggetta a ratifica da parte dei soci votanti. La nomina è ratificata con la maggioranza dei due terzi dei soci votanti, in sede di Assemblea di cui all'Art.6, in caso contrario il Consiglio Direttivo dovrà presentare una nuova

nomina. I soci votanti potranno respingere la nomina del Consiglio Direttivo per un massimo di due volte. La terza nomina si considera automaticamente ratificata se approvata dalla metà più uno dei soci votanti.

4. I candidati al Consiglio Direttivo sono tenuti a presentare la candidatura al più in sede di Assemblea per il rinnovo dello stesso. Sette giorni prima delle Elezioni, il Consiglio Direttivo stabilisce un Regolamento per la presentazione delle candidature e per l'espletamento del voto, e lo comunica a tutti gli associati attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione.
5. È prevista la sfiducia nei confronti di uno o più membri del Consiglio Direttivo nelle seguenti modalità:
 - a. il numero minimo di firme previste per la presentazione di mozione di sfiducia è pari a 1/8 dei soci attivi
 - b. la mozione si intende accettata se votata dai 2/3 dell'Assemblea.
6. Il Consiglio ha il compito di realizzare il programma di attività approvato dall'assemblea ed in questo ambito ha i più ampi poteri.
7. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 12 volte all'anno.
8. È convocato mediante email contenente l'ordine del giorno, inviato 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o dal Consigliere più anziano.
9. Di ogni adunanza, il consigliere segretario si occupa di redigere un Verbale e di tenere un Registro delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo, che vanno condivisi con gli associati ad ogni aggiornamento.

Articolo 8 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione
2. dai contributi, donazioni o lasciti diversi
3. dal fondo di riserva
4. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Articolo 9 - Durata dell'associazione e sede legale

1. L'associazione ha durata illimitata nel tempo, salvo scioglimento di cui all'articolo 15 comma 2
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Articolo 10 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali di associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Risorse comuni:

9. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
10. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità dei soci.
11. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.
12. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
13. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
14. Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 dlgs 117-17.

Articolo 11 - Quota associativa

1. Le quote sociali, ordinarie e straordinarie non sono rimborsabili in nessun caso. La quota sociale ordinaria annuale ammonta a 10,00 € per i Soci Attivi, e dà diritto a partecipare a tutte le attività dell'Associazione e a tutte le votazioni inerenti le decisioni e le attività da svolgere durante l'anno, e a 5,00 € per i Soci Sostenitori, e dà diritto al semplice possesso della tessera.

Articolo 12 - Spese

1. Ogni spesa in nome dell'Associazione ed ogni obbligo di essa nei confronti di terzi dovranno essere preventivamente deliberati ed approvati dal Consiglio Direttivo, che ha inoltre i seguenti compiti:
 - a. Deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
 - b. Predisporre le bozze del bilancio preventivo e consuntivo;
 - c. Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - d. Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - e. Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Articolo 13 - Rappresentanza Legale



1. La rappresentanza dell'Associazione è del Presidente e, in sua assenza dal Vicepresidente e nel caso anch'esso manchi, dal consigliere più anziano. Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio fermo restando le disposizioni in materia di responsabilità civili e penali.

Articolo 14 - Diritti e doveri dei Soci (o associati)

I soci sono obbligati a:

1. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e dei propri associati;
3. a versare la quota associativa di cui all'articolo 11 del presente statuto.
4. di non mettere in atto alcun comportamento contrario al buon costume

I soci hanno diritto:

1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3. ad accedere alle cariche associative.
4. prendere visione dei libri sociali, con possibilità prenderne copia
5. usufruire degli spazi associativi, anche diversi dalla sede legale, previa comunicazione scritta almeno tre giorni prima, richieste pervenute al consiglio direttivo in un minor lasso di tempo possono non essere accettate
6. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione

Articolo 15 - Scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento, la cessazione, l'estinzione dell'Associazione vengono ratificati dall'assemblea in seduta straordinaria. L'assemblea nomina un liquidatore e delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore

Articolo 16 - Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

4. Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 17 - Organo di controllo, collegio dei Probiviri

Qualora sia necessario, l'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18 - Revisione dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

Disposizioni Transitorie e Finali

- I. Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore
- II. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016 n. 106 e il D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.
- III. Il presente statuto entra in vigore dal giorno successivo alla deliberazione dell'assemblea.

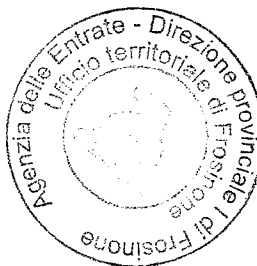
- IV. Il presente statuto può essere oggetto di revisione.
- V. Gli articoli e i relativi commi riferiti al codice civile non possono essere oggetto di revisione.
- VI. Gli articoli 1 comma 3, 2, 5 e successivi commi, 8 e 9 non possono essere oggetto di revisione statutaria ordinaria.
- VII. La revisione statutaria straordinaria non è valida ai sensi del presente statuto se non per deliberazione unanime dell'assemblea dei soci in seduta completa in prima convocazione o per maggioranza dei 6/7 dei soci in caso di seconda convocazione
- VIII. Il presente statuto è soggetto a imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore (dlgs 117-2017). Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2022
- IX. È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su XVIII articoli di seguito specificati, steso su N°9 fogli dattiloscritti.
- X. La prima assemblea ordinaria dei soci dovrà avere luogo entro sessanta giorni dalla ratifica del presente statuto.
- XI. Il presidente provvisorio dell'associazione è il Signor Francesco Maura e potrà in seguito essere riconfermato durante la prima assemblea ordinaria dei Soci
- XII. La prima elezione delle cariche sociali ha luogo il giorno di votazione e delibera dello statuto. Le nomine sono valide se votate a maggioranza assoluta

Letto firmato e sottoscritto.

I Soci Fondatori

Francesco Maura
Amy Ferri
Leonardo Giuseppe Pio Pulciani
Luca Iacovissi
Cristian Colasanti
Edoardo Ciciarelli
Andrea Ciotoli

Ceccano, addì



Firmato
digitalmente da
MAURA FRANCESCO
C = IT